

- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 disciplina il trattamento delle domande e dei fascicoli supplementari presentati successivamente e la loro valutazione da parte di uno Stato membro relatore sostenuto da uno Stato membro che agisce in qualità di Stato membro correlatore. Le modalità procedurali dovrebbero tuttavia essere chiarite per i casi eccezionali di cui sopra, nei quali la valutazione è attribuita a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. Tale gruppo dovrebbe assumere congiuntamente il ruolo assegnato allo Stato membro relatore dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
- (9) Le possibilità di richiedere tasse e diritti a norma dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbero essere chiarite per quanto concerne la procedura di rinnovo.
- (10) I regolamenti di esecuzione (UE) n. 686/2012 e (UE) n. 844/2012 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di ciascuna sostanza attiva di cui alla prima colonna dell'allegato è assegnata o a uno Stato membro relatore, indicato nella seconda colonna di tale allegato, e a uno Stato membro correlatore, indicato nella terza colonna di tale allegato, o a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore, indicati se del caso nella quarta colonna di tale allegato. In quest'ultimo caso non è nominato alcun correlatore.»;

- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il quarto comma, al più tardi tre anni prima della scadenza dell'approvazione di una sostanza attiva il produttore di tale sostanza presenta la domanda di rinnovo dell'approvazione allo Stato membro relatore indicato nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (*) e allo Stato membro correlatore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, o a ciascuno degli Stati membri di un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore e sono indicati nella quarta colonna di tale allegato.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).»;

- b) sono aggiunti il quarto, quinto e sesto comma seguenti:

«Nei casi in cui un gruppo di Stati membri assume congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore indicato nella quarta colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, non è nominato alcuno Stato membro correlatore. In tali casi, tutti i riferimenti allo "Stato membro relatore" nel presente regolamento sono intesi come riferimenti al "gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore".

